



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 67/19 del 15/02/2019

Oggetto: ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI INTERPELLO INTERNO PER FAVORIRE L'INTERSCAMBIO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA B3 - PROFILI DELLA RISTORAZIONE - TRA LA SEDE ARDSU DI FIRENZE E LA SEDE DI ALTRO ENTE IN PISA

Servizio proponente: 6.4 GESTIONE AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n.38/R;
- Visto il Regolamento organizzativo dell'Azienda, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare l'articolo 20;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell'11 dicembre 2012 "L.R. 32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU";
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in particolare artt. 6 e 30;
- Visto l'art. 10 comma 2 del vigente Regolamento Organizzativo, secondo cui "*L'Azienda garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi erogati e l'attività didattica delle Università e degli istituti di alta specializzazione e formazione presenti sui territori di riferimento nonché ogni altra questione di interesse comune, secondo modalità definite da specifiche intese*";
- Dato atto che negli ultimi anni sono state attivate forme di cooperazione per l'utilizzo di graduatorie concorsuali tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Dato atto della possibilità di poter favorire la migliore allocazione di personale a tempo indeterminato, di pari categoria giuridica e omologo profilo professionale, dipendente di distinti enti pubblici, attraverso la cosiddetta mobilità compensativa (o mobilità per interscambio), ed in particolare verificato che può sussistere la disponibilità a che l'Azienda ceda il contratto di lavoro di una unità di ruolo a favore della Scuola Normale Superiore di Pisa e acquisisca - per corrispettiva cessione del contratto di lavoro - una unità di personale da assegnare alla sede di Firenze del Servizio Ristorazione;
- Ritenuta pertanto praticabile la strada della mobilità per interscambio con SNS Pisa di un dipendente di ruolo dell'Azienda - da individuare secondo le modalità che seguono - in quanto strumento per perseguire una ottimale allocazione delle risorse umane disponibili nel pubblico impiego, secondo le direttive dell'art. 6 D. Lgs. 165 cit.;
- Visto l'art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, secondo cui "*E' consentita in ogni momento <...> la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione";

- Visto l'art. 1406 e seguenti del Codice Civile al quale si riconduce la mobilità del lavoratore come la cessione del suo contratto di lavoro dall'amministrazione cedente all'altra amministrazione, con il consenso del lavoratore per il quale la mobilità interviene, con la salvaguardia dei diritti acquisiti (ferie maturate, trattamento economico fondamentale, qualifica professionale, superamento del periodo di prova, etc) e con la conservazione delle pattuizioni proprie del lavoratore applicate dal datore di lavoro (a titolo di esempio: cessione del quinto, quote di adesione a sindacati, etc), facendo continuare il rapporto di lavoro con la nuova amministrazione senza interruzione alcuna;
- Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 20506 del 27 marzo 2015, nella parte in cui esclude, rispetto all'ipotesi di mobilità compensativa per interscambio, la necessaria messa in opera di una procedura para - concorsuale, con emanazione di *Avviso pubblico* ai sensi dell'art. 30 comma 1 D. Lgs. 165/2001 cit.;
- Richiamato tuttavia quanto successivamente specificato nella medesima Circolare del DFP, ossia: *"in ogni caso rimane ferma la necessità che le amministrazioni coinvolte accertino che non vi siano controinteressati al passaggio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza già richiamati, eventualmente ricorrendo, a seconda della dimensione organizzativa e del numero dei dipendenti, ad un interpello interno finalizzato a verificare l'eventuale interesse alla mobilità di altri dipendenti da sottoporre a valutazione";*
- Atteso che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte dei Conti, la mobilità per interscambio si colloca nell'ambito della disciplina generale della mobilità volontaria, di cui al Testo Unico Pubblico Impiego, nel cui quadro si contraddistingue come strumento funzionale a curare l'ottimale distribuzione del personale, in relazione alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- Dato atto in particolare dei seguenti requisiti, stabiliti in via generale dalla giurisprudenza contabile (cfr. Del. Sez. Controllo Veneto, n. 65/2013/PAR; Del. Sez. Controllo Umbria n. 147/2015/PAR) per un corretto uso dell'istituto della mobilità compensativa per interscambio:
 - Corrispondenza di profilo professionale, vale a dire lo stesso inquadramento nelle diverse aree giuridiche / categorie (nell'ambito della categoria non rileva, invece, l'eventuale differenza di posizione economica che, peraltro, è finanziata con il fondo risorse decentrate e non determina un incremento di spesa);
 - Consenso dei dipendenti interessati;
 - Nulla osta dell'Amministrazione, previo parere favorevole dei dirigenti interessati;
 - Assoluta neutralità finanziaria dell'operazione, nel senso che dalla mobilità non devono derivare effetti di alcun tipo in ordine ai bilanci degli enti coinvolti;

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.

- Assoluta neutralità in relazione alle dotazioni organiche degli Enti ed al relativo calcolo del *turn over* e della capacità assunzionale (cfr. Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia n. 91/2018/PAR);
 - Il ricorso a detta procedura deve essere accompagnato da una serie di cautele, tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in materia di riduzione della spesa per il personale delle Amministrazioni pubbliche e di *turn over*, con la conseguenza che *“l’interscambio deve avvenire tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale”* (Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia n. 342/2015/PAR);
- Dato atto che la procedura di cui al presente provvedimento – se ed in quanto realizzi la finalità per la quale è posta in essere – è neutrale dal punto di vista finanziario, e non incide sugli atti di programmazione in materia di fabbisogno di personale di cui a Delibera CDA 21 dicembre 2017, n. 61, e Provvedimento del Direttore 11 giugno 2018, n. 248;
 - Specificato espressamente che la cessazione dell’unità di personale aziendale, a seguito dell’eventuale perfezionamento della mobilità compensativa di cui trattasi, rientra nella disciplina di cui all’art. 14 comma 7 del D. L. 95/2012 in materia di mobilità in uscita tra enti soggetti a limitazioni alle assunzioni, per cui *“le cessazioni dal servizio per processi di mobilità <...> non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni, o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”*;
 - Visto inoltre l’art. 1 comma 47 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), secondo cui *“in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche”*;
 - Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere ad acquisire, nel rispetto della parità di trattamento tra dipendenti e dei principi sulle pari opportunità tra i sessi, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e del D. Lgs. 165/2001, le istanze dei propri dipendenti assegnati alla sede di Firenze, in possesso dei requisiti necessari, interessati ad eventuale mobilità compensativa presso la Scuola Normale Superiore di Pisa;
 - Considerato che l’ente con il quale operare la mobilità interscambio appartiene a diverso comparto di contrattazione, per cui nella valutazione della identità di *“qualifica funzionale”* saranno applicate le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2015, recante *“Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”*;
 - Dato espressamente atto che la procedura di cui al presente provvedimento non configura una procedura selettiva di pubblico concorso o di mobilità ex art. 30 comma 1 D. Lgs. 165/2001, in quanto l’Azienda si limiterà, previa verifica della ammissibilità delle istanze acquisite, alla luce dei presupposti normativi sopra ricordati, all’invio delle medesime alla Scuola Normale Superiore, cui competerà la valutazione dei candidati e l’identificazione del relativo contraente;
 - Visto lo schema di *Interpello* allo scopo predisposto dal Servizio proponente, nonché il relativo schema di domanda di ammissione alla procedura, allegati rispettivamente

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line dell’Azienda all’indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e amministrazione digitale” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.

sotto la lettera A) e B) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

- Dato espressamente atto che il presente procedimento è diretto ad ottemperare alle preliminari procedure di verifica di potenziali candidati interessati alla mobilità compensativa, nei termini di cui alla citata Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 20506 del 27 marzo 2015, di talché – pur costituendone un requisito indifettibile all'avvio del procedimento – non vincola l'amministrazione a dare corso alla cessione del contratto, anche in considerazione del fatto che l'effettivo avvio del procedimento cessorio si realizza attraverso la presentazione congiunta della domanda di mobilità per compensazione tra i due dipendenti interessati di corrispondente profilo professionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;
- Dato atto che l'Azienda si riserva in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di prorogare, revocare o sospendere il presente Avviso, nel caso in cui se ne rilevi la necessità, ovvero in presenza di superiori ragioni di pubblico interesse o di sopravvenuti vincoli legislativi regionali o nazionali;

DISPONE

1. Di approvare lo schema di interpello e lo schema della relativa domanda di partecipazione, che si allegano al presente provvedimento per costituirne parti integranti e sostanziali nel numero di, rispettivamente, 4 e 2 pagine.
2. Di dare avvio, per le ragioni indicate in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, ad un procedimento amministrativo finalizzato alla acquisizione delle istanze dei dipendenti, interessati ad eventuale trasferimento per mobilità compensativa interscambio, secondo le modalità indicate all'Interpello di cui al precedente punto.
3. Di dare atto che l'indizione della procedura sarà disposta attraverso la pubblicazione dell'Interpello, sottoscritto dal Direttore, sul sito istituzionale dell'Azienda e che, dalla data di pubblicazione, decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
4. Di assicurare la pubblicità integrale del presente atto e dei suoi allegati mediante la pubblicazione nell'Albo on-line dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli
firmato digitalmente*

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull'Albo on line dell'Azienda all'indirizzo per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio "Gestione applicativi e amministrazione digitale" ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l'accesso agli atti dell'Azienda.